



CITTA' DI ALESSANO

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

**Approvato con delibera C.C. n. 67 del 16.11.1998
Modificato con delibera C.C. n. 68 del 29.11.1999
Modificato con delibera C.C. n. 51 del 6.11.2000
Modificato con delibera C.C. n. 16 del 28.05.2002
Modificato con delibera C.C. n. 21 del 23.05.2007**

Consiglio Comunale dei Ragazzi

Regolamento

Art. 1

Al fine di favorire nei Ragazzi l'acquisizione della consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e verso la comunità, è istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Art. 2

Il C.C. dei Ragazzi ha funzioni propositive e consultive da esplicitare tramite pareri o richieste di informazioni nei confronti del C.C. della città, su temi e problemi che riguardano la qualità della vita (diritto allo studio, attività sportive, verde pubblico, salute ecc.) dei Ragazzi e della collettività.

Art. 3

Il C.C. dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo; la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente regolamento.

Art. 4

Le decisioni prese dal C.C. dei Ragazzi sotto forma di proposte o pareri, sono verbalizzate da un alunno di terza media nominato dal Sindaco dei Ragazzi coadiuvato da un delegato del Comune.

Il verbale è sottoposto all'attenzione dell'Amministrazione Comunale, la quale, entro trenta giorni dal ricevimento, provvede a formulare risposta scritta circa il problema o l'istanza specificando le soluzioni che si vogliono adottare.

Art. 5

I lavori del C.C. dei Ragazzi sono pubblicizzati con le procedure identiche a quelle seguite per il C.C. cittadino.

Art. 6

Il C.C. dei Ragazzi si riunisce almeno 3 volte l'anno nelle sedi che saranno ritenute più opportune e le sedute del Consiglio sono pubbliche.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi potrà chiedere, con propria delibera motivata, che un preciso argomento attinente all'art.2, sia inserito nell'ordine del giorno e discusso in una seduta aperta del Consiglio Comunale della città,

al quale partecipano, con diritto di intervento ma non di voto, i Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Art. 7

Possono essere eletti quali Consiglieri del C.C. dei Ragazzi gli studenti delle classi I° - II° e III° della Scuola Media e della IV e V Elementare.

Le singole classi designano un massimo di due candidati, scegliendoli tra coloro che meglio si prestano a realizzare gli obiettivi dei progetti.

Art. 8

Il C.C. dei Ragazzi è formato da 16 componenti più il Sindaco e resta in carica due anni.

Art. 9

Il C.C. dei ragazzi procede alla surroga dei Consiglieri e del Sindaco, decaduti durante il biennio, perché passati ad altro ordine di scuola o per motivi di salute, di famiglia o disciplinare.

Art.10

Hanno diritto di voto tutti gli alunni della Scuola Media e della IV e V Elementare.

Art. 11

Le elezioni si svolgono rispettando i seguenti tempi e modalità:

- a) Entro la prima decade di ottobre di ogni anno viene fissata la data delle elezioni. Entro il ventesimo giorno precedente elezioni devono essere presentate due liste con un numero minimo di 12 candidati ciascuna e un massimo di 17.
- b) Cinque giorni dopo la presentazione delle liste inizia la campagna elettorale che si svolgerà, da parte degli studenti nelle forme che, d'intesa con il gruppo insegnante si ritengono più opportune (assemblee, volantaggi, dibattiti di classe ecc.)
- c) Le elezioni si svolgono esclusivamente in orario scolastico.
- d) Nella Scuola viene costituita, a cura del referente Unicef, una Commissione ristretta di "vigilanza" sulla regolarità delle procedure elettorali e con il compito di provvedere a nominare, fra gli alunni, i componenti del seggio elettorale, composto di n. 4 scrutatori e un presidente. Tale commissione può comprendere oltre agli alunni, anche

gli insegnanti ed il personale amministrativo della Scuola per un totale di n. 5 componenti.

- e) La Commissione di cui alla lettera "d" ha il compito di decidere, a maggioranza, su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali, tali ricorsi dovranno essere presentati al Presidente della stessa commissione entro 24 ore dal verificarsi del fatto evidenziando le contestazioni rilevate. La Commissione adotta le decisioni entro 48 ore dalla presentazione dei ricorsi.
- f) Sulla scheda che riporta le liste dei candidati, gli elettori possono esprimere una preferenza apponendo una crocetta nella casella a fianco del nominativo prescelto. Deve essere garantita la segretezza del voto.
- g) Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura dei seggi. Sono eletti Consiglieri Comunali dei Ragazzi i primi 12 della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e i primi 5 della seconda lista.
- h) Entro tre giorni dalla data delle elezioni i risultati dello scrutinio, con l'intera lista e le relative preferenze, sono consegnate al Sindaco del Comune di Alessano.
- i) Il Sindaco di Alessano pubblica e proclama, entro 8 giorni, i 17 Consiglieri Comunali del C.C. dei Ragazzi ed entro la stessa data convoca la prima riunione del C.C. dei Ragazzi.

Art. 12

Nella prima riunione il C.C. procede alla proclamazione del Sindaco dei Ragazzi, nella persona che ha avuto il maggior numero di preferenze nella lista vincente. In caso di parità di voti sia per l'elezione del Sindaco che dei Consiglieri, risulteranno eletti coloro i quali hanno l'età maggiore.

Se durante il biennio, il Sindaco e i Consiglieri decadono per effetto dell'art.9, al suo posto subentra automaticamente il più suffragato (ancora in carica) della stessa lista, a condizione che nel curriculum scolastico non si evidenzino provvedimenti disciplinari conseguenti a comportamenti non esemplari. Tale valutazione sarà di competenza del Dirigente scolastico, su parere dei rispettivi Consigli di classe. Al suo posto subentra il successivo più suffragato della stessa lista.

Art. 13

Nella prima seduta del C.C. il Sindaco dei Ragazzi presenta il programma.

Art. 14

Successivamente il C.C. costituisce n. 3 Commissioni di lavoro e definisce gli ambiti di competenza di ciascuna.

Le Commissioni propongono gli argomenti da trattare nel Consiglio Comunale. Ognuna di esse elegge un proprio presidente.

Art. 15

Il Sindaco eletto ha il compito di convocare il C.C. dei Ragazzi, di presiedere e disciplinare la seduta del Consiglio e a mezzo avviso scritto stabilisce l'ordine del giorno su proposta delle Commissioni.

Art. 16

Il consigliere che vuole prendere la parola in Consiglio prenota l'intervento al Sindaco alzando la mano.

Ogni consigliere può intervenire in ogni Consiglio con un numero massimo di due interventi della durata di tre minuti su ogni argomento.

Art. 17

La votazione in Consiglio avviene attraverso la procedura del voto palese e per appello : il Sindaco chiede di esprimere il voto ad ognuno dei Consiglieri in ordine alfabetico.

Art. 18

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi uscente, nell'ultima seduta, indice le elezioni per il rinnovo del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi.